

Questo conto è particolarmente adatto per chi al momento dell'apertura del conto pensa di svolgere un numero bassissimo di operazioni o non può stabilire, nemmeno orientativamente, il tipo o il numero di operazioni che svolgerà.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Lazio Nord Credito Cooperativo SCPA

Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative al n. A161455
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 2727.6.0 (Art. 13 D.Lgs. 385/93)
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (Art. 62 D. Lgs. 415/96)
Sede legale e direzione: 01100 Viterbo - Via Alessandro Polidori 72
Iscritta al Registro delle Imprese di Viterbo e Codice Fiscale n. 00057680563
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220
Tel. 0761-248206 | Fax 0761-248287
E-mail: info@bancalazionord.it - LNBANCA@PEC.BANCALAZIONORD.IT
Sito web: www.bancalazionord.it

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il servizio di Sconto Commerciale consente al creditore (cedente) di incassare i propri appunti commerciali (cambiali, tratte ecc..) emesse a carico di propri debitori avvalendosi di un Istituto di Credito (banca assumtrice). La banca assumtrice anticipa al cliente l'importo del credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso, previa deduzione dell'ammontare delle competenze di sconto e delle commissioni di incasso. Al cliente cedente l'operazione di sconto consente la realizzazione anticipata del credito, mediante la cessione pro solvendo dello stesso (trasferimento del titolo di credito in cui il credito stesso risulta incorporato) alla banca. L'operazione di sconto è consentita esclusivamente su effetti cambiari (pagherò, tratte ecc..).

La banca che provvede ad accreditare l'importo degli effetti presentati sul c/c del proprio cliente si riserva naturalmente il diritto di eseguire lo storno dell'accredito, qualora l'effetto venga restituito dalla banca/filiale di appoggio insoluto, protestato, richiamato, smarrito, ecc. L'operazione di anticipazione dell'importo degli effetti costituisce, per la banca, un rischio, connesso all'esito finale che avrà l'incasso del titolo. In sostanza la banca che anticipa i soldi al cliente non può sapere, a priori, se l'effetto, o la disposizione, andranno a buon fine oppure verranno restituiti "insoluti" dalla banca/filiale di appoggio. Pertanto la richiesta di anticipazione dell'importo del titolo viene sempre sottoposta all'approvazione degli organi competenti. Al riguardo la banca può concedere, ai propri clienti, sulla scorta della propria situazione economica/finanziaria, apposite linee di credito chiamate "castelletto commerciale".

Il "castelletto commerciale" è un affidamento, a disposizione del cliente, per la presentazione di effetti di portafoglio commerciale. Nei limiti del castelletto accordato, l'operazione di anticipazione viene concessa dalla banca senza dovere chiedere, di volta in volta, l'autorizzazione degli organi direttivi competenti.

In mancanza di "castelletto commerciale", o di superamento del limite di affidamento concesso, l'accettazione dell'operazione di anticipazione è rimessa al giudizio degli organi abilitati, presso la Sede Centrale o presso le filiali stesse.

Il cliente che richiede il servizio presenta, presso la banca, gli effetti in scadenza con apposita distinta riepilogativa. La banca provvede ad anticipare, mediante accredito in c/c, l'importo di tali effetti, trattenendo, come proprio guadagno:

- una commissione di incasso per ogni singolo effetto,
- le competenze di sconto, calcolate ad un apposito "tasso di sconto" e in base alla valuta media delle scadenze degli effetti presentati più i "giorni banca".

Tasso, commissioni e giorni banca vengono concordati con il cliente.

Nel caso di ritorno di un effetto insoluto/protestato/richiamato/ecc, la banca provvede a recuperare in capo al cliente, oltre all'importo dell'effetto, le commissioni e spese reclamate dalla banca o filiale di appoggio, ed una propria commissione di insoluto.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- errata o incompleta compilazione del titolo che comporta la non idoneità dello stesso al protesto;
- presentazione del titolo alla banca assumtrice in prossimità del giorno di scadenza, che può comportare la mancata elevazione del protesto se l'effetto perviene alla banca/filiale domiciliataria oltre i termini previsti per la consegna a

pubblico ufficiale;
 - obbligo di restituire le somme anticipate dalla banca ed eventuali spese reclamate qualora il titolo risulti insoluto, protestato, richiamato, ecc;
 - rischio tasso: il cliente non potrà beneficiare di eventuali riduzioni di tasso registrate sui mercati monetari essendo l'operazione chiusa e definitiva nel momento iniziale dello sconto.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Ipotesi di calcolo: Per un finanziamento di: € 50.000,00 Durata (mesi): 3	Numero distinte: 1 Numero effetti per distinta: 2	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 9,711%
---	--	--

Si assume che il plafond sia utilizzato per intero e che venga ripartito equamente sulle distinte. Si assume che il valore di ogni distinta sia ripartito equamente sul relativo n. di effetti e che tutte le distinte vengano presentate alla stessa data.

Gli oneri considerati per il calcolo sono:

Tasso di sconto	7,6%
Spese di accettazione per singola distinta	€ 0,00
Spese esito effetti fuori piazza per singolo effetto	€ 4,50
Spese incasso effetti fuori piazza per singolo effetto	€ 5,50
Spese per comunicazioni periodiche e altre dovute per legge	€ 0,80
Giorni valuta accredito effetti fuori piazza	15 giorni calendario
TASSI	
Tasso di sconto	7,6%
SPESE	
Accettazione distinta	€ 0,00
Brevità fuori piazza	€ 4,00
Brevità su piazza	€ 4,00
Richiesta esito pagato/insoluto fuori piazza	€ 4,50
Richiesta esito pagato/insoluto su piazza	€ 4,50
Incasso fuori piazza	€ 5,50
Incasso su piazza	€ 5,50
Insoluto fuori piazza	€ 6,00
Insoluto su piazza	€ 6,00
Insoluto protestato fuori piazza	0,15% Minimo: € 5,50 Massimo: € 18,00
Insoluto protestato su piazza	0,15% Minimo: € 5,50 Massimo: € 18,00
Richiamo fuori piazza	€ 6,00
Richiamo su piazza	€ 6,00
Spese per comunicazioni periodiche	€ 0,80
Spese per ricerca e copia	Archivio cartaceo in House: € 6,99 Arch. cartaceo c/o Outsourcer: € 9,05 Archivio elettronico: € 4,81
GIORNI	
Accredito f/p disp. a scadenza	15 giorni calendario
Accredito f/p disp. a vista	15 giorni calendario

Accredito s/p disp. a scadenza	8 giorni calendario
Accredito s/p disp. a vista	8 giorni calendario
Addebito insoluti a scadenza	In giornata
Addebito insoluti a vista	In giornata

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancalazionord.it.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'affidamento, ancorché concesso a tempo determinato, nonché di ridurlo o di sospenderlo; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 2 (due) giorni.

Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Ancorché i titoli e i documenti presentati allo sconto non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l'esito, la Banca ha la facoltà di richiedere l'integrale pagamento dell'ammontare utilizzato, comprensivo dell'importo di detti titoli e documenti.

Qualora tali titoli e documenti, successivamente al recesso da parte della Banca, risultassero pagati le relative somme sono tenute a disposizione del cliente ovvero portate a decurtazione dell'importo dallo stesso dovuto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il giorno della richiesta del cliente.

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Banca Lazio Nord Credito Cooperativo – Ufficio reclami – Direzione Generale – Via Alessandro Polidori, 72 01100 Viterbo, o inviata sia per posta elettronica alla casella e-mail reclami@bancalazionord.it che attraverso posta elettronica certificata (PEC) alla casella Inbanca@pec.bancalazionord.it, o a mezzo fax al numero 0761/248272 ovvero attraverso consegna allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto, che ne rilascerà ricevuta.

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari o finanziario entro 60 giorni dal ricevimento se il reclamo è relativo a servizi e attività di investimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopraindicati, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF) in materia di operazioni e servizi bancari. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso le Filiali della Banca;
- Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF) per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nello svolgimento delle attività di investimento. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure chiedere presso le Filiali della Banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario (ADR) – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie. Se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, Tel. 06/674821, sito www.conciliatorebancario.it;
- oppure ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

LEGENDA

Banca domiciliataria	Banca del debitore presso la quale è possibile effettuare il pagamento.
Banca negoziatrice	Banca del creditore presso la quale vengono presentati i titoli per l'incasso.
Cedente	Soggetto che presenta, presso la banca, i propri crediti verso terzi non ancora scaduti.

Cessione di credito	Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore)
Cessione pro solvendo	Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.
Commissioni di presentazione	Commissione percepita su ogni effetto presentato allo sconto
Giorni banca	Maggiorazione di giorni a favore della banca. Vengono conteggiati nel calcolo degli interessi in aggiunta ai giorni che decorrono dalla data di presentazione alla data di scadenza.
Sconto	Contratto con il quale la banca anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, salvo buon fine, previa detrazione dal suo importo nominale dell'interesse calcolato sino alla scadenza e delle commissioni d'incasso.
Tasso di sconto	Tasso che il cliente paga alla banca sulle operazioni di sconto.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge n. 108/96 (c.d. "legge antiusura"). Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria di operazione interessata, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite così individuato ed il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali.
Trassato	Persona fisica o giuridica a cui un soggetto (traente) dà ordine di effettuare un pagamento a favore di un terzo (beneficiario).